



COMUNE DI TREZZANO ROSA

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE PER LA PARTECIPAZIONE

Adottato con deliberazione C.C. n. 27 del 19.10.2005

Modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 03.02.2015

Modificato con deliberazione C.C. n. 31 del 29.07.2019

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità di individuazione, nomina e funzionamento delle Commissioni Consultive per la Partecipazione (di seguito per brevità "Commissioni consultive"), previste quale strumento di partecipazione dei Cittadini alle scelte amministrative.

Sono istituite con approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale e dell'art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, le seguenti Commissioni consultive:

1° COMMISSIONE CONSULTIVA: Giovani – Formazione – Sport - Istruzione – Cultura – Tempo libero

2° COMMISSIONE CONSULTIVA: Bilancio – Tributi – Organizzazione – Enti sovracomunali - Attività produttive – Commercio - Lavoro

3° COMMISSIONE CONSULTIVA: Urbanistica – Lavori Pubblici – Ecologia – Verde e Parchi – Viabilità - Sicurezza

4° COMMISSIONE CONSULTIVA: Politiche sociali – Famiglia – Sanità – Associazioni – Pari Opportunità - Servizi al Cittadino.

Il Consiglio Comunale può altresì istituire Tavoli di Lavoro speciali temporanei per l'esame di questioni particolari e definite, stabilendo nella deliberazione istitutiva oggetto, composizione, compiti e modalità di funzionamento dei medesimi.

Art. 2

Le finalità delle Commissioni consultive sono quelle di:

- favorire la partecipazione democratica della cittadinanza, delle forze politiche, sociali, culturali, religiose, sportive economiche e del volontariato come momento di incontro e sviluppo dell'attività dell'Amministrazione Comunale;

- favorire una programmazione delle scelte amministrative sulle reali ed effettive necessità della comunità;
- promuovere una costante divulgazione della politica amministrativa per sensibilizzare i cittadini, affinché costoro si rendano più coinvolti e disponibili alla vita politico-amministrativa del loro Comune.

Art. 3

Le Commissioni consultive, ferme restando le competenze degli organi dell'amministrazione, svolgono attività propositiva, di supporto e di studio su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti dell'azione amministrativa.

Il Consiglio Comunale può affidare alle Commissioni consultive compiti di studio.

Il Sindaco e la Giunta Comunale possono richiedere alle Commissioni consultive pareri non vincolanti su atti o provvedimenti di competenza delle stesse.

La Cittadinanza può richiedere alla Commissione consultiva la valutazione di particolari tematiche facendone richiesta al Sindaco. L'istanza, qualora valutata positivamente dal Sindaco, verrà inserita fra gli argomenti da trattare nella relativa Commissione.

Art. 4

Ciascuna Commissione consultiva è composta da tre Consiglieri Comunali (di cui due espressione della maggioranza consiliare e uno della minoranza consiliare; in caso non vi sia minoranza, i tre consiglieri sono tutti espressione della maggioranza) e da numero minimo di sei e massimo di nove Cittadini, iscritti alle liste elettorali, che, entro il termine indicato dal Sindaco, facciano pervenire adesione scritta con modulo che sarà disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile online dal sito del Comune.

La nomina dei componenti delle Commissioni consultive avviene per votazione da parte del Consiglio Comunale, previa designazione da parte della conferenza dei capigruppo e tenendo conto dei seguenti criteri orientativi:

- competenza
- pari opportunità
- età
- titolo di studio
- esperienza professionale
- iscrizione ad associazioni

Eventuali modifiche nel corso di mandato potranno effettuarsi con le modalità descritte nel precedente comma.

Le Commissioni consultive rimangono in carica per l'intero periodo di mandato del Consiglio Comunale.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale le Commissioni consultive decadono automaticamente.

Art. 5

Ciascun Cittadino, Consigliere o Assessore non può far parte di più di una Commissione consultiva.

Art. 6

Ciascuna Commissione consultiva nomina, in prima seduta, un Presidente tra i membri della Commissione stessa.

Il Presidente nomina a sua volta un Segretario scelto tra i membri presenti alla seduta.

Art. 7

Il Sindaco, l'Assessore competente ed i Consiglieri delegati possono partecipare ai lavori di tutte le Commissioni consultive, qualora non ne siano anche componenti e senza diritto di voto.

Art. 8

Le Commissioni consultive, per le questioni di studio e di consultazione, deliberano con l'intervento della maggioranza dei membri presenti in Commissione consultiva, a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale la decisione per la quale vota il Presidente.

Le sedute delle Commissioni consultive sono pubbliche, salvo ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

I partecipanti non facenti parte della Commissione consultiva non hanno diritto di voto.

Art. 9

Le Commissioni consultive, per ogni singolo oggetto di studio o di consultazione o parere da dare, debbono redigere un formale verbale di deliberazione su apposito registro, redatto a cura del rispettivo Segretario e sottoscritto dal medesimo nonché dal Presidente.

Art. 10

Le Commissioni consultive possono sottoporre al Consiglio Comunale e agli altri organi dell'amministrazione proposte concrete, di propria iniziativa, su studi compiuti, per tutte le materie indicate nel precedente articolo 2, allo scopo di poterle tradurre in proficui dibattiti ed in eventuali adeguati provvedimenti nell'interesse del Comune.

Art. 11

Le Commissioni consultive sono convocate di norma dai rispettivi Presidenti che ne fissano l'o.d.g. d'intesa con l'Assessore competente, che ne informa il Sindaco.

La convocazione contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare è da recapitarsi mediante posta elettronica almeno cinque giorni prima della seduta.

Su richiesta motivata di almeno tre componenti di ciascuna Commissione consultiva, il Presidente provvederà alla convocazione in via straordinaria della stessa, la cui seduta dovrà aver luogo entro otto giorni, mettendo all'o.d.g. l'argomento richiesto.

Resta salva la facoltà del Presidente o dell'Assessore competente di fare inserire all'o.d.g. le questioni da loro ritenute opportune.

La seduta della Commissione consultiva è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei componenti regolarmente convocati.

Art. 12

Il Consiglio Comunale può dichiarare decaduto ciascun componente di ogni Commissione consultiva che, senza giustificazione scritta, non sia intervenuto per tre sedute consecutive.

Art. 13

Le dimissioni dei componenti delle Commissioni consultive vanno indirizzate ai rispettivi Presidenti, tramite presentazione all'Ufficio protocollo, che riferiscono al Consiglio comunale per le relativa sostituzione.

Art. 14

I componenti di ciascuna Commissione consultiva, per quanto riguarda l'astensione nelle deliberazioni in cui abbiano un interesse personale, devono osservare quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 15

I dipendenti comunali collaborano, nell'orario di servizio, fornendo alle Commissioni consultive il supporto amministrativo necessario, qualora i componenti non vi possano provvedere in autonomia.

Art. 16

Ai membri delle Commissioni consultive non è corrisposto alcun gettone per la loro presenza.

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al vigente ordinamento degli Enti Locali.

Art. 18

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'ordinamento degli Enti Locali.